



COMUNE DI MARUGGIO

(Provincia di Taranto)

**REGOLAMENTO COMUALE PER LA
GESTIONE IN
CONCESSIONE A TERZI DEGLI
IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI**

APPROVATO CON DELIBERAZIONE C. C. N. 28 DEL 26.09.2008

Art. 1

Principi Generali

1. Il presente regolamento disciplina l'uso degli impianti sportivi comunali al fine di sviluppare ed incrementare la pratica sportiva e ricreativa, nell'ottica di una corretta e coordinata diffusione dell'educazione fisica e sportiva, attraverso la piena collaborazione delle associazioni sportive operanti sul territorio.

Art. 2

Impianti comunali

1. Gli impianti sportivi comunali attualmente in uso sono i seguenti:

N. 1 CAMPO DI CALCIO

N. 1 CAMPO DI CALCETTO

N. 2 CAMPI DA TENNIS

N. 1 PISTINO DI ATLETICA

Ubicati presso il centro sportivo polivate in Via Risorgimento

2. Le palestre scolastiche comunali sono escluse dall'ambito di applicazione della presente normativa.

Art. 3

Modalità di gestione

1. Il Comune può gestire direttamente i propri impianti sportivi. Nel caso in cui non ritenga di provvedere direttamente alla gestione, può affidare la stessa tramite procedura ad evidenza pubblica alle associazioni che abbiano significativo radicamento territoriale e dimostrino capacità operativa adeguata alle attività da realizzare, come di seguito enunciate secondo il seguente ordine di priorità: Società e/o Associazioni Sportive dilettantistiche, Enti di promozione sportiva, Discipline Sportive Associate e Federazioni Sportive Nazionali.

2. Qualora l'affidamento in gestione ai soggetti indicati al precedente comma 1 abbia dato esito negativo l'Amministrazione Comunale può valutare di affidare la gestione dei propri impianti anche a soggetti diversi da quelli indicati.

3. L'affidamento in gestione prevede che il soggetto individuato come gestore si faccia carico del rischio operativo e gestionale degli impianti sportivi, introitando le tariffe approvate dall'Amministrazione per l'uso di tali strutture.

Art. 4

Modalità di affidamento a terzi

1. Qualora si intenda provvedere all'affidamento in gestione degli impianti ai soggetti indicati all'articolo 3, la Giunta Comunale determina preventivamente con proprio atto il canone minimo che si intende percepire, dell'aumento dell'indice ISTAT e degli eventuali nuovi compiti che si intende affidare al gestore.

2. L'affidamento in concessione degli impianti sportivi avviene a seguito dell'emanazione di apposito bando pubblico e mediante la formazione di una graduatoria fra i richiedenti con attribuzione dei seguenti punteggi:

-
- Rispondenza dell'attività svolta in relazione al tipo di impianto sportivo e alle attività sportive, alle attività motorie e ludico-ricreative in esso praticabili Punti n. 10
- Qualificazione degli istruttori/e degli allenatori Punti n. 5
- Livello di attività svolta Punti n. 3
- Attività sportiva, ricreativa ed educativa svolta a favore dei giovani, dei disabili e degli anziani Punti n. 5

• Società con tesserati fino a 50 unità	Punti n. 1
• Società con numero di tesserati da 51/ 80	Punti n. 2
• Società con numero di tesserati da 81/100	Punti n. 4
• Società con oltre 100 tesserati	Punti n. 5
• Anzianità Societaria per anno punti 0,50 (fino ad un massimo di 5 punti)	Punti n. 5
• Società affiliata ad una federazione sportiva nazionale	Punti n. 5
• Programma di gestione e manutenzione dell'impianto	Punti n. 10
• Programma degli investimenti, con particolare riferimento ai miglioramenti all'impianto sportivo	Punti 10
• Ricadute occupazionali sia qualitative che quantitative	Punti n. 5
• Società con sede legale ed operativa nel territorio dove è ubicato l'impianto	Punti n. 20
• Società con sede legale e operativa fuori del Comune ma in Provincia di Taranto	punti 10

4. Una volta pervenute le domande da parte delle associazioni interessate, il competente responsabile del servizio nominerà una apposita commissione, che valuterà le richieste pervenute e successivamente con proprio atto assegnerà la gestione dell'intero impianto sportivo all'associazione con i maggiori requisiti e successivamente provvede alla stipula di una specifica convenzione i cui contenuti obbligatori sono enunciati agli articoli seguenti.

Art. 5

Durata della convenzione e oneri a carico del concessionario

La durata della convenzione per la gestione di impianti sportivi, stipulate sulla base di provvedimenti adottati in base a quanto previsto dal precedente art. 4, non può comunque superare il periodo massimo dieci (10) anni. La prospettiva pluriennale di media durata (es. cinque/dieci anni) è configurabile quando l'Amministrazione intenda affidare al gestore attività con proiezione su più annualità e comportanti eventuali investimenti correlati

1. La convenzione non è rinnovabile tacitamente.
2. La convenzione deve prevedere i seguenti oneri a carico dell'associazione aggiudicataria:
 - custodia impianti, ivi comprese le aree esterne;
 - pagamento utenze e tasse in genere derivanti dall'uso dell'impianto (energia elettrica a qualsiasi uso destinata; le spese relative al gas per il riscaldamento e la produzione di acqua calda, alla TARSU (Tassa Rifiuti Solidi Urbani), e le spese relative all'impianto e all'esercizio del telefono ecc.); a tale scopo, il gestore deve procedere alla voltura nei propri confronti dei contratti di fornitura acqua, gas ed energia elettrica, oggi intestati al Comune di Maruggio entro 30 giorni dall'affidamento (stipula convenzione);
 - pulizia impianti
 - manutenzione ordinaria degli impianti, dei loro arredi ed attrezzature, nonché dei marciapiedi ad essi prospicienti e delle eventuali aree adiacenti destinate a verde secondo le seguenti modalità:
 - **Impianto elettrico:** riparazione dei danni causati all'impianto per incuria o a causa di apparecchiature elettriche di proprietà del gestore collegate all'impianto, sostituzione di lampadine, neon, insegne luminose, impianto fonico e tutto quanto costituisce materiale di normale consumo, compreso i guasti ai proiettori e le altre strutture collocate ad altezze tali da richiedere l'intervento con attrezzature particolari.
 - **Impianto idraulico e produzione di acqua calda:** riparazione e/sostituzione di tubazioni a vista, docce, rubinetti, scarichi, wc, ecc., stasatura di tubazioni o scarichi esterni e svuotatura dei pozzi biologici, compresa la manutenzione periodica di bollitori, addolcitori, caldaie, centrali termiche, ecc..

- **Infissi:** sostituzione di vetri, serrature, recinzioni, serrande, cancelli, porte e finestre nel caso in cui il danno sia stato causato dal comodatario, un suo affiliato o un suo autorizzato ed in questi casi la Società che gestisce l'impianto provvederà alla riparazione e/o sostituzione con oneri a proprio totale carico.
 - **Locali, spazi esterni e tribune:** impermeabilizzazione, imbiancatura, verniciatura, disinfezione, disinfestazione, pulizia ed igiene.
 - **Arredi ed attrezzature :**sostituzione in caso di danni e/o incuria provocati dal comodatario o da terzi autorizzati dal gestore ad usufruire dell'impianto.
 - **Aree interne ed esterne destinate a verde:** gestione di tutte le aree limitrofe agli impianti e manutenzione periodica delle aree a verde circostanti gli impianti.
 - **Terreni da gioco: manutenzione delle superfici da gioco relativi ai seguenti spazi di attività: 1. Campo di calcio in erba artificiale; 2.Campo di calcetto in manto sintetico; 3. Campi da tennis n. 2 in mateco; 4. Pistino di atletica in asfalto.**
 - **Servizi igienici:** deve essere garantita l'apertura dei servizi igienici ubicati negli impianti durante l'orario di apertura al pubblico degli stessi.
3. Qualora il concessionario , previa autorizzazione del Comune, doti gli impianti di idonee strutture ed attrezzature sarà consentita la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande ai sensi dell'art.48, 1° comma della legge regionale 7 febbraio 2005, n.28, oltre alle attività temporanee di somministrazione di cui alla vigente normativa regionale.
4. Ai fini dell'esatto adempimento della presente convenzione, il concessionario s'impegna a prestare polizza fidejussoria in favore del civico ente dell'importo di € 50.000,00.
5. Al concessionario degli impianti sarà richiesta la prestazione di una polizza RCT (tipo CAR) secondo i massimali previsti per legge, in modo che manlevi il Comune di Maruggio da ogni tipo di responsabilità attinente alla gestione della struttura sportiva, tale clausola sarà obbligatoriamente inserite negli atti di gara.
6. Eventuali cessioni di parti della presente convenzione dovranno essere autorizzati con provvedimento della Giunta Comunale.

Art. 6

Oneri a carico del Comune

- 1.Sono oneri a carico del Comune la manutenzione straordinaria dell'impianto con le modalità enunciate al comma successivo, che provvederà al reintegro degli arredi e delle attrezzature, alla messa a norma degli impianti e alla loro agibilità, qualora si dovesse provvedere a ciò per cause diverse da quelle già indicate al precedente articolo 5.
- 2.Gli interventi di manutenzione straordinaria a carico del Comune sono i seguenti, come per la generalità degli altri impianti sportivi:
- **Impianto elettrico:** riparazioni di danni causati da fenomeni atmosferici comunque non dovuti a provate responsabilità del comodatario o di terzi dal medesimo autorizzati ad usufruire dell'impianto, messa a norma in conformità a nuove disposizioni legislative, nuovi impianti elettric.
 - **Impianto idraulico e produzione di acqua calda:** sostituzione di bollitori, radiatori, addolcitori e caldaie in quanto non più riparabili, riparazioni a tubazioni incassate nei muri o nei pavimenti, realizzazione di nuovi impianti.
 - **Infissi:** rifacimento porte, finestre, cancelli e serramenti in genere, purchè il danno non sia causato dal Gestore o da terzi dal medesimo autorizzati ad usufruire dell'impianto.
 - **Locali, spazi esterni e tribune:** interventi sulla struttura portante (muratura, strutture metalliche e/o in legno), copertura tetti, rifacimento completo di recinzioni, cancelli, infissi,

pavimentazioni, piastrellature, campi di gioco, purché il danno non sia da attribuirsi ad incuria del comodatario o di terzi da lui autorizzati ad usufruire dell'impianto.

- **Arredi ed attrezzature:** rinnovo periodico dovuto al normale deterioramento d'uso: in qualsiasi altro caso il rinnovo sarà addebitato al comodatario.

Art. 7

Tariffe e quote per l'utilizzo degli impianti

1. Il soggetto affidatario della gestione dell'impianto percepirà direttamente dalle società e altri soggetti, che usufruiranno dell'impianto, le cauzioni e le quote orarie saranno determinate prima di ogni stagione agonistica dalla Giunta Comunale di concerto con il soggetto gestore.

2. E' in ogni caso fatto divieto al soggetto affidatario di percepire a qualsiasi titolo da altre società e/o da privati somme che non siano state preventivamente deliberate dal Comune.

Art. 8

Gestione delle strutture accessorie agli impianti sportivi

1. Nel caso in cui l'impianto sportivo sia dotato di strutture accessorie abilitate e destinate all'attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui all'art. 48, comma 1 lett. a) e d), della L.R. n. 28/2005 i rapporti di concessione sono disciplinati come segue:

a) Per l'esercizio delle attività collaterali di cui all'art. 48 c.1 lett. a) della L.R. n. 28/2005 (attività effettuata congiuntamente ad attività prevalente sportiva) la gestione delle strutture accessorie si intende ricompresa nella gestione unitaria dell'impianto sportivo oggetto di concessione senza necessità di ulteriori atti e autorizzazioni di legge e di regolamento;

b) Per l'esercizio delle attività di cui all'art. 48, c. 1 lett. d) della L.R. n. 28/2005 (attività istituzionali di associazioni e circoli di cui all'art. 2 del DPR 4.4.2001 n. 235) la gestione delle strutture accessorie resta affidata al concessionario a condizione che lo stesso si costituisca in apposito soggetto nei modi e nelle forme di cui al citato DPR 235/2001.

2. Nell'ipotesi di cui al comma 1 lett. b) la gestione della struttura accessoria è disciplinata da apposita convenzione con il Concessionario dell'impianto sportivo ed è soggetta al pagamento di un canone, determinato ai sensi dell'art. 4 del presente regolamento, aggiuntivo rispetto a quello relativo all'impianto sportivo.

L'applicazione del canone aggiuntivo per la concessione della struttura accessoria non comporta, in ogni caso, la revisione del canone relativo all'impianto sportivo anche se quantificato successivamente a quest'ultimo.

Art. 9

Diritti del Comune

1. Il Comune si riserva inoltre sulla convenzione:

- di effettuare controlli e verifiche con scadenza almeno trimestrale senza che gli possa essere frapposto dal concessionario alcun ostacolo, a mezzo di apposita commissione comunale, finalizzata alla verifica della corretta manutenzione e gestione degli impianti e composta dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico, dal Responsabile dell'Uffici Finanziari e dal Responsabile Affari generali. In caso di accertate inadempienze e/o irregolarità la Commissione provvede a notificare al concessionario quanto lamentato con diffida a provvedere in merito.
- di far utilizzare l'impianto a tutte le associazioni che ne facciano richiesta.
- di utilizzare gratuitamente gli impianti per manifestazioni sportive, culturali, turistiche o ricreative, promosse dal Comune stesso, dandone comunicazione preventiva all'Associazione.

2. E' inoltre facoltà del Comune usufruire dell'impianto in modo gratuito per le attività delle Scuole, negli archi orari che saranno annualmente definiti.

3. Anche in questi casi il personale di custodia e di pulizia sarà messo a disposizione dall'Associazione, in forma gratuita, e la stessa provvederà in ogni caso alla pulizia dell'impianto.

4. Al momento dell'utilizzazione da parte del Comune e/o delle scuole, gli impianti dovranno essere in perfette condizioni di pulizia e di efficienza.

5. Per le altre manifestazioni patrocinate dal Comune ma non organizzate direttamente dallo stesso l'impianto sarà comunque ceduto in forma gratuita mentre i costi relativi al personale di custodia e pulizia saranno rimborsati da parte dell'associazione organizzatrice al concessionario dell'impianto.

7. Il Comune si riserva in ogni caso la facoltà di utilizzare gli impianti, qualora sia possibile per attività di carattere non espressamente sportivo.

8. In tutti i casi di utilizzazione degli impianti da parte del Comune, delle scuole e /o di terzi per manifestazioni sono espressamente fatte salve le esigenze agonistiche ufficiali del Concessionario.

Art 10

Pubblicità negli impianti

1. Il Gestore è autorizzato ad effettuare e a far effettuare dalle società sportive utenti pubblicità commerciale visiva e sonora osservando tutte le prescrizioni regolamentari e leggi vigenti, nonché il pagamento dell'imposta di pubbliche affissioni presso il competente servizio del Comune.

2. L'installazione di strutture, impianti e di tutti gli altri mezzi pubblicitari per l'esposizione dei marchi sia in forma mobile che in forma fissa, è subordinata ad autorizzazione dell'Amministrazione Comunale.

3. L'Associazione, o l'eventuale terzo interessato, è tenuta ad espletare in proprio tutte le incombenze amministrative per le relative autorizzazioni.

4. Sono inoltre a carico dei soggetti interessati le spese per la produzione dei sistemi pubblicitari e per il ripristino dell'impianto e delle attrezzature allo stato precedente l'esposizione (marchi, dipinti, insegne murate, montaggio struttura ecc.).

5. Alla scadenza della convenzione non dovranno gravare sull'impianto accordi di esposizioni dei marchi a nessun titolo.

6. L'Amministrazione Comunale si riserva il diritto di oscurare qualsiasi tipo di pubblicità presente negli impianti durante le iniziative direttamente condotte ed autorizzate, al fine dell'utilizzo di tali spazi per le necessità del caso; resta inteso che il Comune o il terzo autorizzato provvederà al ripristino delle esposizioni precedenti, al termine dell'iniziativa.

Art. 11

Sicurezza degli impianti

Il concessionario è responsabile della gestione della sicurezza degli impianti il quale deve adempiere nei modi e termini previsti dalla legge.

Art. 12

Orari

Gli orari degli impianti concessionati sono definiti dal gestore previa comunicazione ad inizio della stagione sportiva all'Ufficio Sport del Comune.

Art. 13

Norme transitorie

Limitatamente al primo anno di applicazione del presente regolamento la pubblicazione dell'avviso deve essere effettuata ad esecutività del regolamento stesso.

Il presente regolamento entra in vigore dal sedicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione.